

Roma, 25 marzo 2022

**Circolare n. 8/2022**

Ai Presidenti degli Ordini  
Provinciali dei Medici Veterinari

LORO SEDI

Al Comitato Centrale della FNOVI  
Al Collegio dei Revisori dei Conti della  
FNOVI

LORO SEDI

Via PEC e via e-mail

**Oggetto: DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) - Obbligo vaccinale personale sanitario - Indicazioni operative**

Gentili Presidenti,

con nota dello scorso 18 marzo (prot. n. 2742/2022) avevamo anticipato i contenuti del decreto che avrebbe introdotto disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, riservando di tornare in argomento per fornire ogni indicazione utile per tradurre in operatività le nuove previsioni.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022<sup>1</sup>) entrano oggi in vigore le previsioni del DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 in oggetto meglio descritto.

Nello specifico l'art. 8 del decreto ha ulteriormente modificato l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ss.mm.ii., spostando al **31 dicembre 2022** il termine della sospensione dall'esercizio professionale conseguente all'inadempimento dell'obbligo vaccinale.

A questo proposito si suggerisce di raggiungere gli iscritti già sospesi con idonea comunicazione della quale si fornisce una possibile traccia (allegato 1).

---

<sup>1</sup> Vedi al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>

L'art. 8 del decreto interviene in particolare sul terzo periodo del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ss.mm.ii., aggiungendo che *“In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”*.

Questa rilevante modifica riguarda la gestione dei guariti che si trovano nella condizione di aver acquisito una immunizzazione temporanea dalla malattia e di essere al contempo impossibilitati ad adempiere all'obbligo vaccinale, almeno per un determinato periodo.

Al fine di offrire strumenti per governare le novità introdotte per i medici veterinari sospesi per non essersi vaccinati ma guariti dal Covid-19, poiché l'Ordine territorialmente competente dovrà attivarsi solo su istanza dell'interessato, si propone una traccia della stessa (allegato 2) alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante lo status vaccinale del richiedente nonché il certificato di guarigione rilasciato dal medico di medicina generale.

A seguito dell'istanza a cura dell'interessato, l'Ordine produrrà una delibera per la dichiarazione di cessazione temporanea della sospensione (allegato 3) - da comunicare al sanitario. Il testo proposto prevede anche l'ipotesi in cui la guarigione avvenga al di fuori dell'iter di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale.

Lo status di 'guarito' NON ferma infatti l'iter di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale che, laddove persistesse, dovrà sempre essere accertato. In questo caso, contestualmente all'accertamento sarà dichiarata la cessazione temporanea degli effetti della sospensione così che, decorso il termine indicato nelle circolari ministeriali, non sarà più necessario attivare una nuova istruttoria, ma solo attendere i tre giorni prima che la sospensione riprenda automaticamente efficacia e venga annotata sull'Albo.

Ciò detto, confidando di poter contribuire a superare le criticità ad oggi emerse - a titolo meramente indicativo e ad esclusivo uso interno dell'Ordine - sono di seguito riepilogati i termini di differimento della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 conseguenti all'infezione da SARS-CoV-2 come indicati nelle circolari ministeriali succedutesi in argomento:

Dosi somministrate	Evento	Termini del differimento e di somministrazione della dose booster
Nessuna dose	Infezione	Differimento di 90 gg. dall'infezione per la somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario

		<i>a seguire</i> 120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster <sup>2</sup> .
1° dose vaccino	infezione entro 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino	Somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario da effettuarsi decorsi 90 gg. dall'infezione. <i>a seguire</i> 120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster <sup>3</sup> .
1° dose vaccino	infezione oltre 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino	120 gg. dall'infezione per la somministrazione della dose booster <sup>4</sup> .
Ciclo vaccinale primario	Infezione	120 gg. dall'infezione per la somministrazione della dose booster <sup>5</sup> .

Nel ringraziare per l'attenzione e ricordando che gli Uffici della Federazione sono a disposizione per ogni supporto e/o ulteriore informazione si rendesse necessaria, porgo cordiali saluti.

Il Presidente  
(Dr. Gaetano Penocchio)



<sup>2</sup> Cfr. Circ. Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021.

<sup>3</sup> Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 8284 del 3.3.2021, 40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021 e 59207 del 24.12.2021.

<sup>4</sup> Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021 e 59207 del 24.12.2021.

<sup>5</sup> Cfr. Circ. Ministero della salute prot. n. 59207 del 24.12.2021.